



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento
di Studi Linguistici
e Culturali Comparati

—
Ca' Bembo
Dorsoduro 1075
30123 Venezia

T +39 041 2345711
F +39 041 2345745

Cod. Fisc. 80007720271
P.IVA 00816350276

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI SUL MULTILINGUISTICO (CSML)

approvato nel Consiglio del DSLCC del 14/07/2021

Art. 1 Costituzione del Centro

È costituito presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (da ora in avanti DSLCC) dell'Università Ca' Foscari Venezia (da ora in avanti Ateneo) il "Centro Studi sul Multilinguismo", di seguito nominato "Centro". Al Centro si farà riferimento con l'acronimo CSML accompagnato dal Logo.

Art. 2 Finalità

Il Centro ha le seguenti finalità:

1. promuovere e incentivare le ricerche e gli studi sulle situazioni di multilinguismo, in tutti i suoi aspetti (sociolinguistici, testuali, discorsivi, traduttivi, acquisizionali, bimodali, ecc.);
2. promuovere attività di formazione e offrire un supporto scientifico alla didattica del DSLCC negli ambiti di interesse del Centro stesso;
3. supportare attività didattiche avanzate quali *summer schools*, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, aggiornamento, formazione, specializzazione, di dottorato e di Master universitario, in collaborazione con le altre strutture dell'Ateneo finalizzate a tale scopo;
4. favorire l'internazionalizzazione della ricerca e della didattica centrate sul multilinguismo;
5. eseguire attività di consulenza e di ricerca a favore di enti e istituzioni;
6. favorire, attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la diffusione e la ricaduta delle ricerche e delle attività svolte dal Centro;
7. promuovere a tutti i livelli la divulgazione della ricerca cafoscarina nell'ambito del multilinguismo.

Art. 3 Membri e membri onorari

1. Sono membri di diritto del Centro (membri ordinari) i docenti di ruolo e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato del DSLCC impegnati in attività di ricerca e di didattica nell'ambito del multilinguismo che abbiano partecipato alla fase costituente.
2. Possono divenire membri ordinari del Centro i docenti e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato del DSLCC, nonché i docenti e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato di altri Dipartimenti dell'Ateneo che ne facciano domanda. Le domande di adesione vanno rivolte al Direttore del Centro e vengono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
3. Sono membri onorari, e continuano a partecipare di diritto alla vita del Centro, i membri già ordinari che abbiano conseguito il trattamento di quiescenza. È sufficiente una dichiarazione di volontà in tal senso da parte del membro rivolta al Direttore, che ne dà informazione all'Assemblea.
4. I membri ordinari e i membri onorari sono autorizzati a svolgere su libera iniziativa attività pertinenti con le finalità del Centro (in campo scientifico, didattico, professionale), utilizzandone il Logo, previa comunicazione al Direttore.
5. L'adesione al Centro si intende operante fino a revoca sottoscritta dal Membro.



Università
Ca' Foscari
Venezia

Art. 4 - Affiliati

1. Possono essere affiliati al Centro, presentando domanda al Direttore corredata da curriculum e dopo approvazione dell'Assemblea:
 - a. assegnisti, dottori di ricerca, dottorandi, docenti a contratto, cultori della materia, collaboratori del DSLCC o di altri Dipartimenti dell'Ateneo;
 - b. docenti, assegnisti, dottori di ricerca, dottorandi, docenti a contratto, cultori della materia, collaboratori di altre Università e Istituti di ricerca nazionali e internazionali;
 - c. esperti esterni.
2. L'affiliazione al Centro si intende operante fino a revoca sottoscritta dall'Affiliato.
3. Gli affiliati possono essere di volta in volta autorizzati dall'Assemblea o, in casi di urgenza, dal Direttivo a fare uso del Logo del Centro per attività congrue con le finalità del Centro stesso.
4. In casi gravi e motivati l'Assemblea può revocare l'adesione di un affiliato, fermo il diritto al contraddittorio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, sentito il Direttivo.
5. Gli affiliati partecipano all'Assemblea in composizione allargata (art. 9.4)

Art. 5 - Partner

1. L'Assemblea, su proposta motivata di uno dei suoi membri può approvare l'instaurazione di rapporti di partenariato con:
 - a. Centri o laboratori di analoga natura afferenti all'Ateneo o ad altre Università;
 - b. Istituti di ricerca, italiani o stranieri;
 - c. Enti, Istituzioni ed Associazioni che operano in coerenza con le finalità del Centro.
2. Il partenariato al Centro si intende operante fino a revoca sottoscritta dal Partner o dal Centro, secondo le modalità indicate al successivo comma 3.
3. In casi gravi e motivati, l'Assemblea può sciogliere un rapporto di partenariato, fermo il diritto del contraddittorio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, sentito il Direttivo.
4. I partner partecipano all'Assemblea in composizione allargata (art. 9.4)

Art. 6 - Risorse

1. Il Centro può eventualmente disporre delle seguenti risorse:
 - a. risorse poste a disposizione dal DSLCC, se previste con delibera del Consiglio di Dipartimento, dagli organi dell'Ateneo o da altri soggetti istituzionali di carattere pubblico;
 - b. fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, in ragione di specifici accordi con il DSLCC;
 - c. proventi derivanti da convenzioni con Enti nazionali e internazionali;
 - d. proventi derivanti da convenzioni relative ad attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi;
 - e. risorse messe a disposizione da altri enti e istituzioni, dai membri, dagli affiliati e dai partner, nonché donazioni e contribuzioni individuali di Enti pubblici e privati (nazionali e internazionali).
2. In ogni caso l'attribuzione di risorse non conferisce ai soggetti esterni il diritto di condizionare il programma delle attività e delle iniziative del Centro, le quali sono liberamente e autonomamente da esso programmate, fermi restando, naturalmente, gli obblighi formali connessi ai finanziamenti di carattere pubblico o istituzionale.



Università
Ca' Foscari
Venezia

3. La gestione delle risorse economiche è affidata al DSLCC. Alle risorse destinate per il Centro è data evidenza in una voce specificamente dedicata del fondo di funzionamento del Dipartimento.

Art. 7 - Organi

Sono organi del Centro:

1. il Direttore,
2. l'Assemblea,
3. Il Direttivo.

Art. 8 - Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro in tutte le sedi in cui tale rappresentanza si renda necessaria.
2. Il Direttore è eletto dal Direttivo tra i suoi membri ed è nominato dal Direttore del DSLCC. Il Direttore resta in carica 3 anni, rinnovabili consecutivamente per una volta.
3. Il Direttore:
 - a. convoca e presiede l'Assemblea e il Direttivo;
 - b. coordina l'attività scientifica del Centro;
 - c. cura, di concerto con il Direttivo e l'amministrazione del DSLCC, l'attuazione dei programmi scientifici e delle iniziative pubbliche decise dall'Assemblea, cura le relazioni con Enti e Istituzioni esterni finalizzate allo svolgimento dell'attività scientifica del Centro, presiede le iniziative pubbliche organizzate dal Centro;
 - d. mantiene i rapporti del Centro con il Direttore del DSLCC. Una volta all'anno consegna al direttore del DSLCC un resoconto dell'attività del Centro, che include anche futuri progetti e impiego delle risorse.
4. Il Direttore designa, tra i membri del Direttivo, il Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La carica di Vicedirettore cessa con quella del Direttore.

Art. 9 - L'Assemblea

1. Dell'Assemblea fanno parte i membri (ordinari e onorari) del Centro. Essa si riunisce su convocazione del Direttore (o, in caso di impossibilità su convocazione del Vice-direttore o, in subordine, del membro più anziano), almeno una volta all'anno, e in generale tutte le volte che se ne presenti la necessità.
2. Per la validità delle deliberazioni è necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto dei componenti che abbiano giustificato la loro assenza. Le delibere sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente previsto dal presente Regolamento.
3. L'Assemblea:
 - a. elegge i membri del Direttivo (v. Art. 10);
 - b. delibera, sentito il parere del Direttivo, in merito alle richieste di adesione e di affiliazione al Centro e di instaurazione di rapporti di partenariato (v. Art. 4 e Art. 5);
 - c. può revocare l'adesione di un affiliato, fermo il diritto al contraddittorio, o sciogliere un rapporto di partenariato, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, sentito il Direttivo (v. Art. 4.4 e Art. 5.3);
 - d. delibera sulle richieste che vengano portate alla sua attenzione, per il tramite del Direttivo, del Direttore del DSLCC e degli uffici del Dipartimento stesso;



Università
Ca' Foscari
Venezia

- e. valuta lo stato dei lavori e le indicazioni ricevute dal Direttivo;
 - f. discute, approva ed implementa il programma di lavoro annuale;
 - g. delibera in merito al disegno e all'utilizzazione del Logo e all'assolvimento dei relativi obblighi;
 - h. delibera in merito alla costituzione e alla gestione del sito web del Centro ed alle attività svolte in rete;
 - i. emana parere vincolante, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sulle proposte di modifica al presente Regolamento (v. Art. 11.2).
4. Almeno una volta all'anno, e più in generale tutte le volte che se ne presenti la necessità, su convocazione del Direttore (o, in caso di impossibilità su convocazione del Vice-direttore o, in subordine, del membro più anziano), l'Assemblea si riunisce in composizione allargata, che include gli Affiliati e i Partner. In questa composizione, l'Assemblea fa proposte in merito:
- a. al programma di lavoro;
 - b. alle relazioni con i partner e alle collaborazioni esterne, nonché in merito alla scelta dei membri incaricati di tali relazioni;
 - c. all'affiliazione al Centro e all'instaurazione di rapporti di partenariato con altri centri, Enti, ecc.

Le proposte sono approvate dalla maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 10 - Il Direttivo

1. Il Direttivo è composto da cinque membri: il Direttore e quattro membri, tra cui è individuato il Vice-Direttore. Il Direttivo resta in carica 3 (tre) anni; i singoli membri sono eventualmente rieleggibili ma non più di una volta consecutivamente.
2. I membri del Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i membri del Centro.
3. Il Direttivo:
 - a. dà esecuzione al programma stabilito dall'Assemblea mediante ogni iniziativa a ciò idonea;
 - b. può individuare ed elaborare progetti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. si occupa di diffondere tra tutti i membri e gli affiliati le informazioni utili alle iniziative del Centro e alla presa di decisioni;
 - d. mantiene i rapporti con i partner e con altri Centri, laboratori ed Enti operanti nell'Ateneo e nel territorio, secondo le indicazioni ricevute dall'Assemblea;
 - e. delibera le spese per l'attività ordinaria del Centro;
 - f. esprime parere circa la revoca dell'adesione di un affiliato o lo scioglimento di un rapporto di partenariato (v. Art. 4.4, Art. 5.3, e Art. 9.3 lett. c).
4. Il ruolo di membro del Direttivo è incompatibile con quello di Direttore del DSLCC.
5. Le elezioni del Direttivo si svolgono ogni tre anni nel mese di ottobre, in una seduta dell'Assemblea appositamente convocata e presieduta dal Decano. L'elezione avviene a scrutinio segreto e ciascun membro dell'Assemblea può esprimere fino a 3 (tre) preferenze. In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno dei membri, entro un mese viene convocata l'Assemblea per procedere alle elezioni necessarie per coprire il posto vacante.

Art. 11 - Ulteriori disposizioni

1. Il Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento del DSLCC.



Università
Ca'Foscari
Venezia

2. L'iniziativa di modifica del presente Regolamento spetta all'Assemblea o al Direttore o al Direttivo. Le modifiche sono deliberate, previo parere vincolante dell'Assemblea, dal Consiglio di Dipartimento del DSLCC.
3. Lo scioglimento del Centro può essere deliberato dal Consiglio di Dipartimento del DSLCC.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla normativa vigente, dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento di funzionamento del DSLC